

Roma, 27 giugno 2012

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

*Direzione Generale della Tutela
delle Condizioni di Lavoro*

Div. II – Affari Internazionali

Oggetto: richieste della CEACR e rapporto del Governo sulla C 138, Convenzione sull'età minima, 1973

Segnaliamo che le osservazioni degli esperti, riferite alla C 138, Convenzione sull'età minima per l'accesso al lavoro, risalgono a quando il futuro "collegato lavoro", oggi legge 183/10, era in fase di dibattito parlamentare.

In particolare, riguardo agli articoli 2(2) e 6 della Convenzione 138, si sottolinea, a completamento di quanto a conoscenza della Commissione degli esperti, che in data 4 novembre 2010 è stata definitivamente approvata la legge 183/2010 (AS 1167 all'epoca delle osservazioni inviate al Governo italiano) la quale, all'articolo 48 punto 8 testualmente recita "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresa la necessaria intesa tra le regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma 4 del citato articolo 48, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003".

Seguendo tale disposizione, quindi, è oggi possibile avere un rapporto di lavoro in apprendistato per assolvere l'obbligo scolastico fin dal 15° anno, peggiorando quanto previsto dalla legge 296/06 preesistente. Conseguentemente, è stato varato (24 novembre 2011) il decreto legislativo 167/11 (Testo Unico dell'apprendistato), che dispone, mutando il nome da apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione in apprendistato per l'acquisizione della qualifica e diploma professionale, che tale istituto, indirizzato a giovani dal 15° al 25° anno, sia disciplinato per la componente formativa dalle Regioni. Dopo una fase transitoria scaduta il 25 aprile 2012, questo si sta



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma, 30/07/2012

Prot. 32 / 0016910 / MA005.A002

iniziando a fare con delibere e leggi regionali. Pertanto in Italia si è verificato un abbassamento dell'età per l'inizio dell'attività lavorativa, contrariamente a quanto auspicato da tutte le istituzioni internazionali, e correggendo negativamente una precedente disposizione legislativa.

Distinti saluti.



Silvana Cappuccio
Dipartimento Politiche Globali

CGIL
00198 Roma
Corso d'Italia, 25
(Tel. 06/8476127/356 - Fax 06/85350323)
e-mail: internazionale@cgil.it

Affiliata alla Confederazione
Europea dei Sindacati (CES)
e alla Confederazione Internazionale
dei Sindacati (CIS)